



REGISTRO SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Registro di Settore n.ro 13 del 28/02/2017

Num. Prop. 125

OGGETTO :

**AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE TRIENNIO 2017/2020
ATTIVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA adotta la seguente determinazione

visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il decreto sindacale n. 2 del 9/2/2017 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'area socio -culturale pubblica istruzione , ex art. 107 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- il 31/3/2017 scade il contratto relativo al servizio di gestione asilo nido comunale e pertanto necessita di indire apposita gara per l'affidamento del servizio stesso per il triennio 2017-2020;

Vista la delibera di G.C. n. 16 del 15/2/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati forniti al responsabile di area competente gli indirizzi per l'affidamento a soggetti terzi del predetto servizio;

Visto il Programma Biennale di forniture e servizi dell'Amministrazione Aggiudicatrice, anno 2017/19, approvato con delibera della giunta Comunale n. 20 del 27/02/2017, esecutiva a norma di legge, prevede l'affidamento del servizio di "gestione asilo nido comunale";

Ravvisata, quindi, la necessità di avviare la procedura di gara per l'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione servizio di asilo nido comunale triennio 01.04.2017 -31.08.2020, mediante procedura negoziata;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

Visto che in considerazione della tipologia del servizio e stante le possibili interferenze, è stato elaborato il DUVRI allegato al capitolato speciale d'appalto.

Preso atto che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che Consip S.p.A. non ha attualmente una convenzione attiva per il servizio di cui all'oggetto, ma che il medesimo è reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A. per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Rilevato mediante un'indagine di mercato svolta accedendo al relativo portale che risulta possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato che ai sensi dell'art. 37 – c 1,2 e 4 del D. lgs. 50/2016, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del medesimo d.lgs. 50/2016, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all' Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), per acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all'AUSA, possono procedere all'affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili;

Visto che questo Ente risulta iscritto all'AUSA di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221;

Stabilito di procedere utilizzando in via autonoma lo strumento telematico di negoziazione mediante il sistema della richiesta di offerta perché l'indagine di mercato ha dimostrato che esistono operatori economici qualificati in grado di rendere il servizio di che trattasi;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di un servizio per un importo superiore a 40 mila euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO);

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo, per un valore stimato contrattuale di €468.432,00 per il triennio;

Osservato che l'art. 192 del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

Ritenuto inoltre di approvare la seguente documentazione di gara e le clausole in essa contenute, relativa alla RDO sopra citata:

- allegato A disciplinare di gara;

allegato B capitolato speciale d'appalto;

allegato C istanza partecipazione;

allegato D offerta tecnica ;

Considerato che ai sensi della deliberazione dell'A.N.AC n. 163 del 22/12/2015, la contribuzione a carico di questo Ente per la gara in oggetto ammonta ad Euro 225,00 e ritenuto necessario procedere all'impegno di detta spesa;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'ente, in base alla vigente legislazione e che al finanziamento del servizio si provvede con mezzi propri di bilancio;

Visto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 10 del D. lgs. 50/2016 poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

Visto l'art. 2 del D.P.R. 62/2013 e l'art. 1 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pianella;

Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "Amministrazione trasparente";

Visto l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

Visto gli artt. 140 e ss del 50/2016 per quanto concerne le norme applicabili ai servizi sociali;

Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni;

Visto l'art. 183 del Dec. L.vo 267/2000 per gli impegni; _

Visto l'art. 184 del Dec. L.vo 267/2000 per le liquidazioni;

Visto l'art. 191 del Dec. L.vo 267/2000 per le modalità.

Visto l'art. 179 del Dec. L.vo 267/2000 per la disciplina dell'accertamento.

Visto il CIG n 69956408BF

DETERMINA

1. di stabilire che per l'affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale per il triennio 2017 – 2020 si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) dell'articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante ricorso al MEPA

con formulazione di RdO;

2. di invitare a partecipare alla presente procedura n. 10 operatori economici presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria merceologica relativa al servizio oggetto di appalto;
3. Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del valore stimato contrattuale di €468.432,00 per il triennio 2017/2020
4. di approvare la seguente documentazione di gara e le clausole in essa contenute, allegata al presente atto, relativa alla RDO sopra citata:

-allegato A disciplinare di gara;

allegato B capitolato speciale d'appalto;

allegato C istanza partecipazione;

allegato D offerta tecnica ;

5. di dare atto che Consip S.p.A. non ha attualmente una convenzione attiva per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto;

6. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, che:

- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di asilo nido comunale;

- il fine è costituito dall'offrire alla popolazione un servizio di assistenza domiciliare che si espliciti nel territorio comunale;

- il totale presunto del contratto è di 468.432,00 per il triennio;

- la durata del contratto è dal 01.04.2017 al 31.08.2020;

- l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;

- l'esito di gara sarà pubblicizzato mediante affissione all'Albo pretorio on-line e inserzione sul sito internet del Comune;

- le clausole essenziali dell'appalto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara;

-che la prestazione concernente il servizio di gestione dell'asilo nido la cui titolarità è in capo al Comune, è oggettivamente esente da IVA (risoluzione agenzia entrate n.39/E del 16/3/2004);

7. di determinare la spesa presunta in 288.452,00 relativa all'affidamento del Servizio di gestione asilo nido comunale anni 2017 – 2020 prenotandola al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario come segue e precisando che per l'anno 2020 verrà assunto apposito provvedimento dopo l'approvazione del bilancio 2018/2020, sul capitolo 2093/1 avente ad oggetto: contributo gestione asilo nido comunale -codice piano dei conti 1.04.03.99.999: quanto ad 62.368,00 anno 2017; 85.756,00 anno 2018; 85.756,00 anno 2019; 54.572,00 anno 2020;

8. di impegnare in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – via Minghetti, 10 – 00187 ROMA la spesa relativa al contributo previsto per l'avvio delle procedure di gara a carico della stazione appaltante, di Euro 225,00 al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, al capitolo 470 imposte, tasse;

9. di dare atto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, che a carico del prestatore del servizio in oggetto, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pianella, messo a disposizione dello stesso e che la violazione degli obblighi comportamentali in esso contenuti, comporterà la risoluzione o la decadenza del rapporto;

10. di stabilire che, in applicazione all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, condizione per l'affidatario, nell'assumere il presente servizio, è di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Pianella, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

11. Di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 10 del D. lgs. 50/2016 poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla

L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.
